

Statuto della Lega italiana Uomini Vittime di Violenza

associazione di promozione sociale

ART. 1

(Denominazione)

1.1. Lega italiana Uomini Vittime di Violenza APS, riconoscibile anche a mezzo del suo acronimo L.U.V.V. (richiamabile nel presente atto anche senza i punti di abbreviazione), è una associazione di promozione sociale, che opera nel campo della promozione e della tutela dei diritti degli uomini e dei bambini in condizione di debolezza e/o discriminazione in tutti gli ambiti della Società Civile, con particolare riferimento alla Famiglia, alla Giustizia, al mondo della Scuola, del Lavoro, della Politica e dell'Informazione. L.U.V.V. non ha fini di lucro, è apolitica, apartitica, aconfessionale, e la sua durata è illimitata. Essa opera nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini. Il simbolo e logo di LUVV è rappresentato dall'acronimo LUVV in colori blu e rosso, mentre la dicitura di Lega italiana Uomini Vittime di Violenza è riportata per esteso sopra al simbolo.

ART. 2

(Sede, articolazioni delle delegazioni provinciali e regionali, nomina e compiti dei rappresentanti delle delegazioni provinciali e regionali)

2.1. LUVV ha sede legale in Italia, a Roma in Via Marcello Alessio 150. Il trasferimento della sede legale nel medesimo comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Ulteriori sedi secondarie potranno essere elette successivamente alla sua costituzione.

2.2. LUVV potrà avere delegazioni comunali, regionali ed estere, ognuna delle quali coordinata da un capo delegazione. Il Consiglio Direttivo, su indicazione del Presidente, delibera la costituzione o la chiusura delle delegazioni, le quali potranno coincidere anche con sedi di altre associazioni senza scopo di lucro formalmente aderenti a LUVV.

2.3. Le delegazioni di LUVV sono obbligate a rispettare, a pena di immediata revoca e/o esclusione, le regole descritte nelle delibere di nomina, nonché a sottoscrivere per integrale accettazione il regolamento generale dell'Associazione. Nelle delibere di nomina saranno inoltre indicati i compiti e le responsabilità che derivano dall'incarico. Le nomina dei capi delegazione, così come la loro revoca e/o la chiusura delle delegazioni stesse, spetta al Presidente, sentito il Consiglio Direttivo.

ART. 3

(Costituzione delle commissioni e gruppi di lavoro)

3.1. Per il conseguimento dei suoi scopi, LUVV potrà costituire al suo interno, oltre agli organi associativi descritti all'art. 12, comitati e gruppi di lavoro, anche avvalendosi di esperti ed in generale di soggetti privati che vorranno mettere a disposizione la propria professionalità su base gratuita.

ART. 4

(Scopi)

4.1. LUVV non ha fine di lucro, e persegue i seguenti scopi:

- I. la promozione delle pari opportunità di cui all'art. 5, co. 1, lett. w del D. Lgs. 117/2017 e in particolare la tutela e la promozione fin dalla nascita dei diritti di tutte le persone, uomini e donne, con particolare riguardo a quelli delle persone di sesso maschile, nel pieno rispetto della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo (Assemblea Generale delle Nazioni Unite di Parigi del 10 dicembre 1948, risoluzione 219077A), della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo (Convenzione di New York 20 Novembre 1989 e seguenti), dell'art. 3 della Convenzione sull'Unione Europea, dell'art. 3 della Costituzione Italiana e più in generale di tutti i trattati internazionali che ne regolano la promozione e l'attuazione;
- II. promuovere l'applicazione delle Direttive Europee, e delle Convenzioni internazionali in materia di Pari Opportunità, in conformità all'art. 5, co. 1, lett. w del D. Lgs. 117/2017, nell'accesso alla Giustizia, al Lavoro, alla Responsabilità Genitoriale, alla Tutela dei Minori; il rispetto delle normative, sia in campo

Statuto della Lega italiana Uomini Vittime di Violenza

associazione di promozione sociale

civile che penale, al fine di non consentire disparità di trattamento in tutte le sedi, anche attraverso la promozione, l'aggiornamento, l'ampliamento e la riforma della legislazione vigente;

- III. promuovere la ricerca scientifica di interesse sociale ai sensi della lett. h, co. 1, art. 5 del D. Lgs. 117/2017;
- IV. organizzare attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale ai sensi della lett. i, co. 1, art. 5 del D. Lgs. 117/2017;
- V. riformare in senso effettivamente paritetico tra uomini e donne tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano la costituzione dei comitati Pari Opportunità sia in ambito pubblico che privato, riconoscendo che le attuali modalità che vietano la partecipazione agli uomini o che prevedano la loro presenza in numero non paritetico a quello delle donne siano contrarie al dettato dell'art. 3 della Costituzione Italiana ed all'art. 3 della Convenzione Europea;
- VI. riconoscere l'esistenza del grave fenomeno sociale della violenza, sia fisica che psicologica, agita sull'uomo anche dalle donne in tutti gli ambiti, ivi compreso quello familiare;
- VII. vigilare sull'attuazione e sull'applicazione corretta delle direttive Europee e dei trattati internazionali, nonché delle leggi italiane, in materia di discriminazione e violenza agite sull'uomo sia all'interno che all'esterno della famiglia, nonché sulla corretta applicazione dei protocolli medico scientifici nazionali e internazionali e sulla osservanza delle norme deontologiche che regolano l'operato degli ordini professionali coinvolti nella tutela dei diritti delle persone di sesso maschile;
- VIII. attuare i principi di uguaglianza, di pari dignità sociale degli individui e dei gruppi di uomini;
- IX. promuovere il principio di solidarietà, per affermare i diritti di tutte le persone nell'ambito delle pari opportunità e per superare squilibri economici, sociali, territoriali e culturali;
- X. promuovere lo sviluppo della democrazia e della persona umana. A tale scopo riunendo e coordinando tutte le forze associative senza fini di lucro, gli Enti morali ed Istituzionali pubblici e privati che condividano gli scopi e le norme statutarie di LUVV;
- XI. superare tutte le forme di disagio sociale dei minori residenti, anche immigrati;
- XII. affermare il diritto alla cultura, alla educazione ed alla formazione scolastica permanente di tutti i minori residenti, anche immigrati.

4.2. Per perseguire gli obiettivi istituzionali dell'associazione, LUVV potrà:

- I. attivare progetti di prevenzione a sostegno delle persone che vivono in condizioni di discriminazione, anche nelle scuole, in collaborazione con tutti coloro che vorranno essere disponibili;
- II. intraprendere, nella figura del Presidente tempo per tempo, azioni giudiziarie o di costituzione di parte civile in quelle cause in cui risultino lesi e violati i diritti degli uomini, anche minori, alle pari opportunità sia in ambito sociale che familiare, compatibilmente con gli scopi e le norme statutarie e di legge;
- III. realizzare incontri di informazione, divulgazione e aggiornamento scientifico, ricerche, conferenze, giornate di studio, seminari, dibattiti, video-conferenze, convegni su tematiche inerenti la tutela dei diritti degli uomini a non essere discriminati per genere, nel rispetto di una nuova coscienza civile fondata sulle pari opportunità, sulla non violenza, sulla mediazione, sulla salvaguardia della pariteticità Genitoriale nella separazione, sulla prevenzione del disagio giovanile e degli adulti;
- IV. costituire in tutto il territorio nazionale una rete di centri antiviolenza aperti a tutte le vittime, uomini e donne, senza discriminazione in base al sesso, e richiedere il sostegno finanziario anche da parte del Governo e dello Stato;

Statuto della Lega italiana Uomini Vittime di Violenza

associazione di promozione sociale

- V. sollecitare i governi alla istituzione di un numero verde nazionale per la segnalazione degli episodi di violenza a danno degli uomini e l'invio delle vittime maschili, anche di minore età, presso i centri autorizzati;
- VI. sollecitare i ministeri competenti alla raccolta e divulgazione annuale dei dati statistici sulla violenza agita contro gli uomini in ambito familiare, sociale e lavorativo;
- VII. stimolare politiche legislative concertate tra i vari gruppi operanti nelle sedi parlamentari ed istituzionali, con l'obiettivo di creare in quelle sedi la trasversalità e convergenza necessaria atta al raggiungimento degli scopi associativi;
- VIII. promuovere in nome e per conto di tutte le associazioni, tutte quelle azioni unitarie che si ritenga utile attuare dentro e fuori le sedi parlamentari ed istituzionali per il raggiungimento degli scopi contemplati dal presente statuto;
- IX. stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per l'offerta di servizi agli associati; pubblicare gli atti di convegni e seminari, nonché di studi e ricerche compiute a mezzo stampa, video e cd-rom, da cedere in prevalenza agli associati;
- X. curare, direttamente e/o indirettamente, redazione ed edizione di libri e testi, pubblicazioni periodiche, notiziari, indagini e ricerche di materia relativa all'oggetto dell'attività dell'associazione;
- XI. costituire e gestire biblioteche, centri di documentazione al servizio dei soci e dei cittadini;
- XII. produrre, realizzare ed editare riviste, da cedere in prevalenza agli associati;
- XIII. collaborare con istituzioni universitarie, strutture di ricerca e didattiche nei settori di proprio interesse, società scientifiche, accademie nazionali ed estere, altre associazioni ed enti operanti nel settore di interesse dell'associazione medesima;
- XIV. condividere e coordinare, in nome e per conto di tutti le associazioni aderenti, le priorità e le iniziative da intraprendere sul territorio nazionale, secondo quanto stabilito nell'apposito regolamento interno approvato dall'assemblea dei soci;

ART. 5

(Entrate e patrimonio)

5.1. Le entrate di LUVV sono costituite da:

- 1. Quota associativa individuale annua, fissata in euro 10,00;
- 2. Quota associativa annua per enti morali, fondazioni ed associazioni, fissata in euro 75,00;
- 3. eredità, donazioni e legati;
- 4. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- 5. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- 6. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 7. erogazioni liberali degli iscritti e dei terzi;
- 8. ricavi da sponsorizzazioni;
- 9. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- 10. entrate derivanti da attività di formazione professionale e da pubblicazioni;
- 11. altre entrate compatibili con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

5.2. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota sociale minima. L'adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriore rispetto al versamento della quota associativa annuale. E' comunque facoltà degli iscritti effettuare versamenti ulteriori. I versamenti al fondo di dotazione, le quote sociali, i contributi, le donazioni, le liberalità e le elargizioni da chiunque pervenute sono a fondo perduto; in nessun

Statuto della Lega italiana Uomini Vittime di Violenza

associazione di promozione sociale

caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione, può darsi luogo alla ripetizione di quanto versato. Tali versamenti non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato.

5.3. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

5.4. Il patrimonio è costituito da:

- I. dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;
- II. dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;
- III. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- IV. dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.

ART. 6

(Modalità di adesione)

6.1. Possono presentare richiesta di adesione a LUVV tutte le persone fisiche residenti in Italia o all'estero, nonché le associazioni senza fini di lucro regolarmente costituite e tutti gli enti morali ed istituzionali pubblici o privati che ne condividano e rispettino gli scopi e le norme statutarie.

6.2. Le domande di adesione, accompagnate dalla sottoscrizione per accettazione del Regolamento Generale, devono pervenire per iscritto, complete dei riferimenti anagrafici del Legale Rappresentante, al Consiglio Direttivo il quale, dopo aver assunto le necessarie informazioni, le sottoporrà al Presidente cui compete ratificare o meno l'iscrizione. Ove il Presidente ravvisi motivi di concreto pregiudizio derivante dall'ingresso di un nuovo iscritto, può sospendere l'efficacia o rifiutare l'iscrizione inviando una apposita nota esplicativa al Consiglio Direttivo. La decisione assunta dal Presidente, qualora non suscettibile di revisione, è inappellabile.

6.3. Qualora ad iscriversi sia associazioni o un enti morali di qualsivoglia natura, questi mantengono la propria autonomia di gestione e il diritto di iniziativa, nel proprio nome e nell'ambito di sua competenza, purché le attività e le iniziative non contrastino con i contenuti dello Statuto e dei regolamenti di LUVV sottoscritti all'atto della iscrizione. Ciascun iscritto ha facoltà di presentare al Consiglio Direttivo reclamo motivato contro l'iscrizione di altro soggetto. Ove il Consiglio, sentito il Presidente, non ravvisi motivi di concreto pregiudizio dalla iscrizione del soggetto contro il quale è stata mossa una pregiudizievole o un reclamo, la decisione assunta dal Consiglio è inappellabile.

ART. 7

(Categorie di soci)

7.1. I soci di LUVV si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) soci ordinari, sia come persone fisiche che associazioni, aventi a disposizione un voto ciascuno in assemblea;
- b) soci onorari, che vengono proclamati dal Consiglio Direttivo su proposta di almeno due soci, e che si sono distinti ed impegnati nel campo della tutela e promozione dei diritti civili. I soci onorari possono essere solo persone fisiche, hanno diritto ad essere informati sulle attività di LUVV, partecipano alla assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e sono esenti dal pagamento della quota associativa annuale.

ART. 8

(Doveri dei soci)

Statuto della Lega italiana Uomini Vittime di Violenza

associazione di promozione sociale

8.1. Tutti i soci regolarmente iscritti hanno il dovere di rispettare le norme statutarie e le disposizioni degli organi direttivi di LUVV. Essi, inoltre, hanno il dovere di:

1. non contrastare l'attività e le iniziative associative, e di comportarsi correttamente nei confronti della Associazione e verso i singoli soci indistintamente dalla categoria di appartenenza.
2. risarcire economicamente l'Associazione da eventuali danni, anche d'immagine, cagionati da essi o da persone che li accompagnano nella misura determinata e stabilita dal Consiglio Direttivo;
3. pagare la quota associativa annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno;
4. concordare preventivamente eventuali azioni dimostrative e mediatiche a nome di LUVV, chiedendo idonea autorizzazione al Consiglio Direttivo o al Presidente.

8.2. Il Tesoriere, durante il mese di febbraio di ogni anno, invia ai soci che ancora non hanno provveduto al versamento della quota associativa annuale un sollecito a mezzo lettera raccomandata a/r.

ART. 9

(Diritti dei soci)

9.1. Tutti i soci, a qualunque categoria appartengano, hanno diritto di:

1. frequentare i locali della sede di LUVV;
2. partecipare alle iniziative e alle manifestazioni organizzate dall'Associazione;
3. partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie;
4. presentare per iscritto al Consiglio Direttivo proposte o reclami.

ART. 10

(Perdita di qualità di socio)

10.1. La qualità di socio di LUVV si perde:

- I. per dimissioni, che devono essere comunicate entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno;
- II. per morosità, e ciò può avvenire, su iniziativa del Consiglio Direttivo o del Presidente, se la quota annuale non risulta versata entro il 31 Marzo dell'anno solare in corso;
- III. per espulsione in conseguenza di comportamenti vietati o violazioni dei doveri previsti all'articolo 8 del presente statuto.

ART. 11

(Deferimento al Collegio dei Proibiviri e sanzioni)

11.1. Ogni socio è tenuto a segnalare al Consiglio Direttivo la mancata osservanza delle norme statutarie e di deliberazioni da parte di un altro iscritto. In caso di trasgressione delle norme previste dal presente statuto, o di deliberazioni degli organi direttivi, o di regolamenti approvati dall'assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo può procedere alla espulsione del socio oppure, a sua discrezione ed in relazione alla gravità della violazione, deliberare il deferimento del trasgressore al Collegio dei Proibiviri, il quale deciderà per l'adozione:

- I. di un richiamo scritto ;
- II. di una sospensione fino a sei mesi da ogni partecipazione di attività sociale di LUVV, ed il pagamento di una multa nella misura stabilita dallo stesso Collegio e deliberata dal Consiglio Direttivo;
- III. della espulsione da LUVV, sulla quale delibererà il Consiglio Direttivo a maggioranza semplice.

Statuto della Lega italiana Uomini Vittime di Violenza
associazione di promozione sociale

ART. 12

(Organi dell'associazione)

12.1. Gli organi di LUVV sono:

- I. l'Assemblea Ordinaria dei soci
- II. l'Assemblea Straordinaria dei soci;
- III. il Presidente ed il Vice Presidente;
- IV. il Consiglio Direttivo;
- V. il Collegio dei Proibiviri;
- VI. il Tesoriere.

ART. 13

(Assemblea ordinaria dei Soci)

13.1. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno. Essa viene fissata con avviso da spedire a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata all'indirizzo di posta elettronica dei soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione, la quale potrà svolgersi anche in forma virtuale, con l'ausilio di idonei strumenti tecnologici che consentano la collegialità.

13.2. E' compito del Presidente assicurarsi preventivamente che tutti i soci abbiano la possibilità di partecipare alla assemblea virtuale. Per l'assemblea ordinaria o straordinaria sono ammesse deleghe. La convocazione delle assemblee dovrà contenere:

- I. l'indicazione del luogo dove sarà tenuta l'assemblea, qualora essa non si svolga in forma virtuale;
- II. l'indicazione dell'ora della prima e della seconda convocazione;
- III. l'ordine del giorno dell'assemblea.

13.3. Il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente hanno poteri di direzione dell'adunanza. Delle riunioni dell'Assemblea dei Soci deve essere redatto processo verbale, a cura di un Segretario nominato esclusivamente dal Presidente. Il verbale di assemblea deve essere sottoscritto, sia dal Presidente che dal Segretario, e ne deve essere data pubblicità mediante affissione negli appositi spazi riservati presso la sede dell'associazione e nel relativo sito internet.

13.4. L'Assemblea Ordinaria si riunisce all'atto della costituzione di LUVV per eleggere il primo Presidente, il Vice Presidente, i membri del Consiglio Direttivo, i membri del collegio dei proibiviri, il Tesoriere.

13.5. L'assemblea ordinaria è convocata ogni anno per :

- I. l'esame della relazione annuale e finanziaria;
- II. l'approvazione del bilancio consultivo e del bilancio preventivo;
- III. l'approvazione delle linee guida e del programma annuale delle iniziative proposte dal Consiglio Direttivo;
- IV. l'approvazione dei regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo.

13.6. L'Assemblea Ordinaria è convocata ogni tre anni per:

- I. l'elezione ed il rinnovo del Consiglio Direttivo;
- II. l'elezione ed il rinnovo del Tesoriere;

Statuto della Lega italiana Uomini Vittime di Violenza

associazione di promozione sociale

III. L'elezione ed il rinnovo del Collegio dei Proviviri.

13.7. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno 2/3 dei Soci, ed in seconda convocazione se è presente almeno 1/3 dei Soci. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

ART. 14

(Assemblea Straordinaria dei Soci)

14.1. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, o in caso d'impedimento dal Consiglio Direttivo. La sua convocazione può essere stabilita dal Presidente su richiesta della metà più uno degli iscritti. Essa delibera su:

- I. gli acquisti di beni immobili;
- II. la determinazione dei contributi straordinari a carico dei soci fondatori ed ordinari;
- III. le modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- IV. lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori.

14.2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, e in seconda convocazione con la presenza di almeno metà dei soci. Essa delibera con il voto della maggioranza dei presenti.

ART. 15

(Presidente - Vice Presidente)

15.1. Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. La sua carica ha durata triennale. Egli convoca e presiede l'Assemblea dei Soci, e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, e propone i membri esterni del Collegio dei Proviviri. La carica di Presidente, limitatamente alla sua durata, è incompatibile con quella di Tesoriere.

15.2. La carica di Vicepresidente ha durata triennale ed è attribuita dal Presidente ad una persona fisica di sua fiducia, scelta esclusivamente tra gli iscritti all'Associazione. Egli sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente. Se fa parte del Consiglio Direttivo, durante la carica triennale egli conserva il diritto di voto nella qualità di consigliere nazionale. Qualora il Vice Presidente rinunci al proprio mandato, il Vice Presidente assume la sua carica solo per l'amministrazione ordinaria e fino alla data della nuova assemblea dei soci convocata per eleggere un nuovo Presidente.

ART. 16

(Consiglio Direttivo)

16.1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni. Esso è composto da 7 consiglieri nazionali, nominati dalla Assemblea tra gli iscritti. Il Consiglio nomina tra i suoi membri il Presidente Nazionale e il Portavoce Nazionale. Essi rimangono in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo, sono rieleggibili e decadono automaticamente in tutti i casi in cui si rende necessario rinnovare il Consiglio.

16.2. Spetta al Consiglio proporre nuove deleghe alla prima Assemblea annuale per la ratifica e la nomina dei relativi delegati nazionali, nonché l'accorpamento di deleghe già esistenti. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio per lo svolgimento del loro lavoro, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute ed eventuali compensi, entro i limiti di legge, per lo svolgimento di particolari incarichi o adunanze.

Statuto della Lega italiana Uomini Vittime di Violenza

associazione di promozione sociale

16.3. Il Consiglio si riunisce, anche in forma virtuale in video-conferenza, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due suoi membri, e comunque almeno due volte all'anno, per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo, nonché all'ammontare della quota sociale. La convocazione del Consiglio Direttivo deve essere inviata a tutti i membri almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione tramite posta elettronica ordinaria o certificata. In caso di riunione urgente del Consiglio Direttivo, ed ove non esistano i termini utili stabiliti dal presente statuto per la convocazione, la stessa può essere fatta ed inviata a tutti i membri del Consiglio Direttivo tramite e-mail almeno ventiquattro ore prima della data fissata per la riunione. La convocazione deve comprendere l'indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo della prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dei lavori. Nelle riunioni del Consiglio Direttivo non sono ammesse deleghe.

16.4. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal consigliere più anziano presente.

16.5. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere anche allargate, su richiesta di almeno due consiglieri e dietro preventiva approvazione del Presidente, a soggetti esterni a LUVV che operano in settori compatibili o corrispondenti a quelli dell'Associazione.

16.6. Il Consigliere, che senza giustificato motivo non interviene a tre sedute consecutive, può essere dichiarato decaduto e sarà sostituito. In caso di dimissioni, decadenza o decesso di un consigliere, il consigliere cessato viene sostituito dalla Assemblea su iniziativa del Presidente o del Vice Presidente entro 60 giorni dalla cessazione.

16.7. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri di impulso per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea; alla nomina di dipendenti e collaboratori determinandone la retribuzione; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea. Esso procede alla nomina ed alla remissione dei delegati, dei membri di comitati, uffici e gruppi di lavoro, elabora le linee guida ed il programma annuale delle iniziative ordinarie da sottoporre all'Assemblea dei Soci in base alle richieste pervenute, ad eccezione delle iniziative straordinarie e per le quali potrà il Consiglio Direttivo stesso decidere in merito, e delibera sulle iniziative straordinarie ed urgenti da intraprendere. Il Consiglio Direttivo, nello svolgimento dei suoi compiti, può avvalersi delle prestazioni di un legale e di un commercialista, ogni volta lo ritenga opportuno.

16.8. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo di cui al precedente punto 17.7., sono insindacabili e immediatamente esecutive.

ART. 17

(Delegati)

17.1. I delegati vengono nominati dal Consiglio Direttivo, sono scelti tra i consiglieri nazionali e anche tra i soci, particolarmente meritevoli, di LUVV. Essi durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Il loro numero, nonché la natura operativa della delega, viene stabilito dall'Assemblea Ordinaria. Ad un singolo delegato può essere attribuito un numero massimo di due deleghe, e una singola delega può essere svolta da un numero massimo di due delegati. Nello svolgimento del proprio mandato, i delegati nazionali potranno avvalersi della collaborazione di delegati regionali e provinciali, da loro espressamente nominati e organizzati in tutto il territorio nazionale.

17.2. Fatta salva la facoltà del Consiglio Direttivo di definire annualmente nuove deleghe, all'atto della redazione del presente Statuto vengono stabilite le seguenti deleghe operative:

- Area Organizzazione & Territorio,
- Area Comunicazione,
- Area Tecnico Giuridica,

Statuto della Lega italiana Uomini Vittime di Violenza

associazione di promozione sociale

- Area Legislativa,
- Area Scuola & Università,
- Area Professioni,
- Area Cultura;

17.3. Tutti i delegati di cui al precedente art. 17.1, ogni anno, si riuniscono nella Conferenza Nazionale dei delegati, organismo autonomo e consultivo che elegge nel suo seno un Presidente. La Conferenza dei delegati elabora e invia alla Assemblea un Rapporto annuale contenente le osservazioni e le istanze provenienti dalle realtà regionali e locali.

ART. 18

(Collegio dei probiviri)

18.1. Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed è eletto ogni tre anni dall'Assemblea dei soci che nomina i membri tra i suoi soci e/o tra soggetti esterni all'Associazione, proposti dal Presidente. Essa elegge nel suo seno un Presidente.

18.2. La carica di Probiviro è incompatibile con ogni altra carica sociale, eccetto quella di Delegato. Il Collegio vigila sul comportamento dei soci, accerta e giudica le eventuali violazioni dello statuto, dei regolamenti e le controversie tra soci, o tra i soci e LUVV. Adotta i provvedimenti di sua competenza con l'intervento nella votazione di almeno due membri.

ART. 19

(Tesoriero)

19.1. Il Tesoriere viene eletto dall'Assemblea dei soci, ha durata triennale ed è rieleggibile. Egli ha il compito di curare l'incasso dei contributi annuali, erogare i mezzi necessari allo svolgimento delle attività sociali, stabilire la modalità ed i termini di destinazione degli incassi delle quote associative e delle altre attività dell'associazione, nonché dei compensi professionali e dei rimborsi delle spese autorizzate e sostenute dai membri del Consiglio Direttivo e dai delegati nazionali. Il Tesoriere, all'atto della sua nomina, riceve dall'Assemblea autorizzazione per l'apertura e la gestione dei rapporti bancari, nonché per porre in essere tutte le iniziative idonee alla ricerca dei fondi di cui al precedente art. 5.1. Al fine di porre in essere tali attività, il Tesoriere potrà avvalersi di risorse e mezzi organizzati in rete in tutto il territorio nazionale.

ART. 20

(Controversie tra soci e provvedimenti dei probiviri)

20.1. Tutte le controversie che si verificassero eventualmente tra i soci e/o tra questi e LUVV saranno sottoposte (con esclusione di ogni altra giurisdizione) alla competenza del Collegio dei probiviri. I soci si impegnano a sottoporre le loro eventuali divergenze a lodo informale fra soci da svolgersi presso il Collegio dei probiviri; essi inoltre si impegnano ad accettarne serenamente la conclusione e le eventuali decisioni. Il Collegio dei probiviri, qualora ne ravveda la necessità, può contestare all'interessato, entro 30 giorni dal suo deferimento, i rilievi mossi da chi ne ha segnalato il comportamento, e a sentine la difesa. Gli eventuali provvedimenti dei probiviri, previa informazione del Consiglio Direttivo, saranno comunicati al trasgressore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 60 giorni dall'inizio del procedimento. Contro tali decisioni è ammesso, entro un termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, il ricorso al Consiglio Direttivo, il quale, si pronuncerà entro 30 giorni.

20.2. Un socio che sia sottoposto a giudizio per violazione al Codice Penale può essere sospeso, su iniziativa del Presidente o, in sua assenza, del Consiglio Direttivo, fino alla sentenza di primo grado; in caso di condanna viene automaticamente rimosso. Viene proposta l'espulsione da LUVV per i rappresentanti che compiano atti

Statuto della Lega italiana Uomini Vittime di Violenza
associazione di promozione sociale

lesivi della dignità o del prestigio dell'Associazione, oltre che per inosservanze gravi alle norme statutarie ed ai regolamenti.

ART. 21

(Esercizio finanziario)

21.1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Nei sessanta giorni successivi alla fine di ogni esercizio, il consiglio direttivo provvederà alla redazione del bilancio consuntivo, nonché del bilancio preventivo per l'esercizio successivo, da sottoporre all'assemblea dei soci entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

ART. 22

(Scioglimento)

22.1. L'Associazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile da conseguire. Il raggiungimento dello scopo o la sua impossibilità dovranno essere preventivamente accertati con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'Assemblea dei Soci delibera, con voto favorevole di $\frac{3}{4}$ degli iscritti, la messa in liquidazione dell'Associazione e nomina due liquidatori che sostituiscono il Consiglio Direttivo e sono investiti dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione al fine di provvedere alle procedure di estinzione dell'Associazione. I liquidatori sono tenuti all'obbligo di rendiconto all'Assemblea.

22.2. E' fatto in ogni caso divieto di devolvere anche in modo indiretto a terzi il patrimonio residuo dall'Ente; in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri enti del Terzo Settore in conformità all'art. 9, D. Lgs. 117/2017.

ART. 23

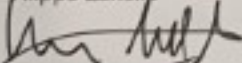
(Legislazione vigente)

23.1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve fare riferimento alle vigenti norme in materia di enti e a quanto previsto dal Codice Civile, dalla Legge 7 Dicembre 2000, n. 383, dal D. Lgs. 460/97 e successive modifiche ed integrazioni.

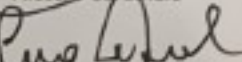
Rita Fadda



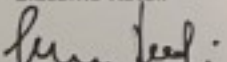
Filippo Zanella



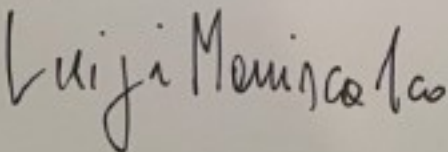
Alessio Cardinale



Giacomo Rotoli



Luigi Maniscalco



Statuto della Lega italiana Uomini Vittime di Violenza
associazione di promozione sociale

Lorenzo Coria

Pier Luigi Alba

Elisabetta Bernabei

Elisabetta Bernabei



Copia conforme all'originale

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 2

Registrato il 09/11/2024 Serie 3 di N. 1839

Pagato € 1200,00

(Euro)

IL DELEGATO

Giovanni Coria

Firma in nome del Direttore Provinciale Agenzia Bologna